

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-336 del 21/01/2026
Oggetto	Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-370 del 21/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla realizzazione e all'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO).

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (processo End Of Waste ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013)
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Proponente: Metalplastic S.r.l., Sede legale: Corso Isonzo 109, Ferrara
Codice Fiscale: 01868550383

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Visti:

- l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti principalmente da materiali metallici, sito in Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO), presentata da Metalplastic S.r.l. il 03/04/2025, acquisita agli atti PG/63114/2025, PG/63131/2025 e PG/63412/2025;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG/85203/2025 del 08/05/2025;
- la documentazione integrativa volontaria trasmessa da Metalplastic S.r.l., acquisita agli atti PG/94698/2025 del 22/05/2025 e PG/97723/2025 del 27/05/2025 contenente il "Modello di dichiarazione sostitutiva antimafia, la visura camerale e copia dei documenti di identità dei soci della ditta;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 05/06/2025 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE AACM) ed Area

Prevenzione Ambientale Metropolitana (di seguito ARPAE APAM), Comune di Castello d'Argile, Hera S.p.A. e del proponente, da cui è emersa la richiesta di documentazione integrativa, agli atti PG/108348/2025 del 16/06/2025, con sospensione del procedimento amministrativo;

- la documentazione integrativa trasmessa da Metalplastic s.r.l., in risposta alla richiesta di integrazioni, acquisita agli atti PG/128134/2025 del 16/07/2025;
- la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, agli atti PG/155778/2025 del 02/09/2025;
- gli esiti della seconda Conferenza di Servizi, tenutasi il 17/09/2025 alla presenza di ARPAE AACM ed ARPAE APAM, Comune di Castello d'Argile, Hera S.p.A. e del proponente, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, come espresso nel verbale, agli atti PG/179883/2025 del 10/10/2025, trasmesso il 10/10/2025 con PG/180007/2025.

Visti:

- il parere favorevole (con prescrizioni) espresso da ARPAE APAM, acquisito agli atti PG/171163/2025 del 26/09/2025;
- il parere favorevole (con prescrizioni) espresso da Hera S.p.A., acquisito agli atti PG/185050/2025 del 20/10/2025;
- il parere favorevole espresso da Ausl Imola Dipartimento di Sanità Pubblica trasmesso con mail del 10/09/2025 ed acquisito agli atti PG/188507/2025 del 23/10/2025.

Vista l'ulteriore documentazione integrativa, che aggiorna la planimetria del lay-out e della rete fognaria con il posizionamento delle saracinesche di chiusura sulle linee delle acque di prima pioggia e seconda pioggia trattate, come richiesto durante la Conferenza di Servizi del 17/09/2025, trasmessa volontariamente da Metalplastic S.r.l., acquisita agli atti PG/174502/2025 del 04/10/2025 e revisionata con PG/176692/2025 del 07/10/2025.

Preso atto che:

Con atto redatto dal Notaio Nicola Di Staso, repertorio 404, fascicolo 291, registrato a Ferrara il 07/11/2018 n. 5689 e trascritto a Bologna il 07/11/2018 n. 53424 R.G., 35622 R.P., acquisito agli atti con PG/63114/2025 del 03/04/2025, Metalplastic S.r.l. ha acquistato, in data 30/10/2018, il capannone ubicato in via dei Calzolari, nel comune di Castello d'Argile (BO), con annessi locali ad uso ufficio, servizi e tettoia, ed area cortiliva circostante al capannone adibita a stoccaggio materiale, censiti nei registri catastali del comune di Castello

d'Argile (BO) al Foglio 13, Mappale 345, cat D/7, del catasto fabbricato, ed al Foglio 13, Mappale 345 del catasto dei terreni, rispettivamente.

L'area su cui è situato l'impianto occupa una superficie totale pari a circa 11.000 mq, con accesso, tramite cancello automatizzato, dal civico n. 1 di Via dei Calzolari, Castello d'Argile (BO) ed è interamente perimetrata da recinzione metallica. Il terreno ha una zona impermeabile di circa 5.000 mq, comprensiva di una palazzina, e una zona permeabile a verde prativo di circa 6.000 mq; nella palazzina di circa 120 mq (su un unico piano) si trovano gli uffici, i servizi igienici e gli spogliatoi del personale; inoltre è presente la rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle acque reflue domestiche.

Rilevato che:

- la domanda, acquisita agli atti PG/63114/2025, PG/63131/2025 e PG/63412/2025 del 03/04/2025, presentata dalla società Metalplastic S.r.l., riguarda la richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a svolgere l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prevalentemente metallici per le operazioni di recupero R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) ed R13 (messa in riserva) nell'insediamento industriale in via Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO).

Per quanto attiene gli aspetti edilizi, la società proponente richiede:

- di mantenere invariata la struttura della palazzina adibita ad uffici, i servizi igienici e gli spogliatoi del personale (120 mq);
- l'installazione di una pesa e di un portale radioattività sul piazzale impermeabilizzato;
- la realizzazione, sull'area permeabile a verde prativo, di un impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a cielo aperto, costituito da:
 - un'unità di trattamento chimico-fisico delle acque di prima pioggia, con vasca di accumulo, vasca di disoleazione, vasca di rilancio, unità di dosaggio reagenti e unità di filtrazione finale su materiale inerte, vasca di ispessimento fanghi con ricircolo della frazione liquida nella vasca di prima pioggia, sistema di contenimento di eventuali sversamenti accidentali dei reagenti;
 - un'unità di trattamento in continuo delle seconde piogge, con vasca di accumulo acque seconda pioggia con sedimentazione e disoleazione;

su entrambe le linee delle acque di prima e seconda pioggia trattate è prevista l'installazione di un dispositivo di intercettazione prima del recapito nel corpo idrico recettore;

- la costruzione di una barriera diffrattiva fonoassorbente su parte del perimetro dell'area impiantistica, con il posizionamento di una barriera di altezza pari a 6,0 m in corrispondenza dei limiti nord, sud-ovest e ovest dell'area dell'impianto.

Per quanto attiene gli aspetti gestionali, la società proponente richiede:

- una capacità ricettiva annua di rifiuti pari a 45.000 t/anno;
- una potenzialità di stoccaggio istantanea di rifiuti pari a 3.000 t, di cui 100 t di rifiuti da sottoporre alla sola operazione R13;
- un quantitativo di rifiuti da sottoporre all'attività R4 pari a 2.300 t/anno, con un massimo di 10 t/giorno;
- di trattare rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di tipo fisico-meccanico; i rifiuti stoccati sottoposti all'operazione R13 o pre-trattati in base all'operazione R12 verranno conferiti ad impianti terzi autorizzati al recupero, mentre dai rifiuti sottoposti all'operazione R4 deriveranno materiali a base metallica cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), principalmente destinati al settore dell'industria metallurgica e siderurgica;
- di svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti principalmente da materiali metallici, ferrosi e non ferrosi, i cui codici CER sono dettagliati nell'Allegato 1 del presente provvedimento, tramite operazioni di tipo fisico- meccanico, a secco, sul piazzale con pavimentazione impermeabile (5.000 mq);
- di stoccare distintamente i rifiuti e i prodotti cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) sul piazzale impermeabile in cumuli, in big-bags ed in cassoni.

Preso atto che:

- L'attività non é soggetta alla normativa in materia di prevenzione incendi, in quanto i quantitativi di materiale combustibile stoccati all'interno del capannone non superano le soglie per l'assoggettamento ai controlli dei Vigili del Fuoco, come riportato al paragrafo 4 della "Relazione Tecnica Rifiuti", acquisita agli atti PG/63412/2025 del 03/04/2025.
- La ditta Metalplastic S.r.l. ha manifestato l'intenzione di ottenere le certificazioni previste dal Regolamento UE 333/2011 per il recupero "End of Waste" dei rifiuti costituiti da rottami di acciaio, ferro, alluminio e loro leghe e dal Regolamento UE 715/2013, per il recupero "End of Waste" dei rifiuti costituiti da rottami di rame, di cui

non è in possesso al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione ed in mancanza delle quali, la ditta è consapevole che non è possibile svolgere le operazioni di recupero R4.

Verificato il pagamento delle spese istruttorie relative alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 1.380,00 €, secondo il tariffario regionale ARPAE, a mezzo del sistema PagoPa, in data 02/06/2025.

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell'interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con PR_FEUTG_0034939_20250527 del 16/06/2025 nella quale si attesta che a carico di Metalplastic S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

Accertato che il rilascio dell'autorizzazione comporta, a seguito della comunicazione della fine dei lavori, la prestazione di garanzia finanziaria di importo pari a € 560.000 (cinque centosessantamila/00), con estensione temporale pari alla durata dell'autorizzazione (10 anni), maggiorata di due anni, a favore di ARPAE, Via Po 5, Bologna, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003 del 13/10/2003.

Ritenuta pertanto accoglibile la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta Metalplastic S.r.l., sede legale Corso Isonzo 109, Ferrara per l'impianto sito in Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO).

Richiamati:

- la parte quarta del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti;
- il Regolamento UE 333/2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- il Regolamento UE 715/2013 *“recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- la L.R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;

- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo;
- la determinazione dirigenziale DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, che assegna al Dott. Salvatore Gangemi la responsabilità del procedimento amministrativo denominato "Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto, varianti sostanziali e varianti non sostanziali, diniego, rigetto, rinnovo e voltura, Art. 208 D.Lgs 152/2006".

DETERMINA

1. di **approvare**, nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, il progetto relativo all'insediamento industriale, sito in Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO), di proprietà di Metalplastic S.r.l., riguardante l'installazione di una pesa e di un portale radioattività sul piazzale impermeabilizzato, la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque costituito da un'unità di trattamento chimico-fisico delle acque di prima pioggia e da un'unità di trattamento in continuo delle seconde piogge, la costruzione di una barriera fonoassorbente alta 6 m, conformemente agli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed acquisiti agli atti PG/63114/2025, PG/63131/2025 e PG/63412/2025 del 03/04/2025, PG/128134/2025 del 16/07/2025 e PG/176692/2025 del 06/10/2025.

Condizioni:

- a. Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo. È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche e note informative relative all'apparecchiatura, all'indirizzo p.e.c.: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- b. Il sistema di trattamento dovrà essere provvisto di adeguato dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento.
- c. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili, compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
- d. Le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire le opere di allacciamento alla rete fognaria siano conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;

- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione.

2. di **autorizzare** l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1 con le seguenti condizioni:
 - a. Metalplastic S.r.l. deve dare avvio ai lavori entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e concluderli entro 3 anni dalla data di avvio, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE e al Comune di Castello d'Argile, ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il Comune, potrà provvedere ad assegnare nuovo termine.
 - b. Sia trasmessa comunicazione di inizio e fine lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, ad ARPAE, al Comune di Castello d'Argile, ad Hera S.p.A. e all'Ausl Bologna.
 - c. Sia data tempestiva comunicazione di eventuali sostituzioni in corso d'opera della Direzione dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori.
 - d. Nel cantiere sia esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con l'indicazione della data di inizio dei lavori dell'opera in corso, degli estremi del presente titolo autorizzativo, dei nominativi del titolare dell'autorizzazione, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice.
 - e. Unitamente alla comunicazione di fine lavori, siano trasmessi ad ARPAE, al Comune di Castello d'Argile, ad Hera S.p.A. e all'Ausl Bologna:
 - i. gli atti di collaudo tecnico-funzionali se ed in quanto previsti dalla norma;
 - ii. planimetrie aggiornate;
 - iii. documentazione fotografica attestante le opere realizzate;
 - iv. aggiornamento della garanzia finanziaria vigente.
 - f. A fine lavori, venga affisso sul cancello d'ingresso un cartello di passo carrabile con il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Castello d'Argile, ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada.
3. di **autorizzare** Metalplastic S.r.l con sede in Corso Isonzo 109, Ferrara ed impianto in Via dei Calzolari 1, Castello d'Argile (BO), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di recupero, di cui all'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, riportate di seguito:

- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (processo End Of Waste ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013);

l'autorizzazione all'operazione di recupero R4 dei rifiuti metallici costituiti da rottami di acciaio, ferro, alluminio e loro leghe e da rottami di rame e loro leghe per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) diventerà efficace solo a seguito della presentazione delle certificazioni ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013;

- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

nel rispetto delle condizioni elencate nell'**Allegato 1** (Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'autorizzazione è valida **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il presente provvedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo.

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

4. **l'obbligo**, da parte di Metalplastic S.r.l con sede in Corso Isonzo 109, Ferrara di prestare una garanzia finanziaria a favore di ARPAE, Via Po 5, Bologna della durata di 10 anni, maggiorata di ulteriore 2 anni, di importo pari a € 560.000 (cinquecento sessantamila/00), calcolato in conformità alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003 ed indicato nella tabella seguente:

Operazioni di recupero	Quantità rifiuti non pericolosi	Aliquota €/t rifiuti non pericolosi	Calcolo rifiuti non pericolosi
R4-R12	45.000 t/a	12 €/t	= 45.000 t/a X 12 €/t = 540.000 €
R13	100 t	140 €/t	= 100 t x 140 €/t = 14.000 € (si considera l'importo minimo di 20.000 €)
			Totale = 540.000 € + 20.000 € = 560.000 €

Detto importo potrà essere ridotto del 40% o del 50% qualora la società, in relazione allo stabilimento aziendale oggetto dell'autorizzazione, sia in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, o della registrazione ambientale Emas, rispettivamente.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1, secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

Potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, con le necessarie motivazioni, che dovranno essere valutate, e riconducibili all'impossibilità di prestare una garanzia di durata decennale o alla insostenibilità economica dell'operazione, fermo restando che, al termine dei primi cinque anni dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

ARPAE AACM si riserva la facoltà di chiedere, con provvedimento motivato, almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE APAM è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95.

Demanda all'Unità Rifiuti, Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a Metalplastic S.r.l., sede legale Corso Isonzo 109, Ferrara, in qualità di gestore dell'impianto, ad ARPAE-APAM, al Comune di Castello d'Argile, ad Hera S.p.A., all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE.

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile ARPAE AACM

Ing. Leonardo Palumbo

(documento firmato digitalmente)¹

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

Allegato 2: Layout Rifiuti e Scarichi - rev.3 - 21-09-2025

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni, relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

a) Portata dell'autorizzazione:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- titolo edilizio relativo alla realizzazione delle opere presentate in progetto (impianto di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia, barriera acustica, installazione della pesa e del sistema di rilevazione delle anomalie radiometriche);
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nella pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.;
- parere dell'AUSL Imola Dipartimento di Sanità Pubblica in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro.

b) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida **10 (dieci)** anni dalla data di rilascio del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

c) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e operazioni di recupero

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte.

Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE RECUPERO
020110	rifiuti metallici	R4 - R12 - R13
100210	scaglie di laminazione	R12 - R13
100903	scorie di fusione	R13

101003	scorie di fusione	R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R12 - R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12 - R13
120113	rifiuti di saldatura	R13
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*	R13
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*	
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R12 - R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R12 - R13
150102	imballaggi in plastica	R12 - R13
150103	imballaggi in legno	R12 - R13
150104	imballaggi metallici	R4 - R12 - R13
150105	imballaggi in materiali compositi	R12 - R13
150106	imballaggi in materiali misti	R12 - R13
150107	imballaggi in vetro	R12 - R13
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12 - R13
160116	serbatoi per gas liquidi	R13
160117	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13
160118	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
160119	plastica	R12 - R13
160120	vetro	R12 - R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R12 - R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* a 160213*	R4 - R12 - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	R4 - R12 - R13
170201	legno	R12 - R13
170202	vetro	R12 - R13
170203	plastica	R12 - R13

170401	rame, bronzo, ottone	R4 - R12 - R13
170402	alluminio	R4 - R12 - R13
170403	piombo	R13
170404	zinco	R4 - R12 - R13
170405	ferro e acciaio	R4 - R12 - R13
170406	stagno	R12 - R13
170407	metalli misti	R4 - R12 - R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R4 - R12 - R13
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R4 - R12 - R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
191202	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13
191203	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
191204	plastica e gomma	R12 - R13
191205	vetro	R12 - R13
191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206*	R12 - R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R12 - R13
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121* 200123* 200135*	R12 - R13
200140	metallo	R4 - R12 - R13

L'operazione di recupero R4 dei rifiuti metallici costituiti da rottami di acciaio, ferro, alluminio e loro leghe e da rottami di rame e loro leghe per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) potrà essere svolta solo a seguito dell'ottenimento e della presentazione ad ARPAE delle certificazioni ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.

d) Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo

1. Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 45.000 t/anno.
2. La capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti presenti nell'impianto è pari a 3.000 t.
3. La quantità massima di rifiuti che può essere sottoposta ad operazione di recupero R4 è di 10 t/giorno e di 2.300 t/anno.

e) Modalità di stoccaggio e gestione dei rifiuti

1. La gestione dell'impianto venga condotta in conformità alla configurazione riportata nella tavola planimetrica "Layout Rifiuti e Scarichi - rev.3 - 21-09-2025", acquisita agli atti PG/176692/2025 del 07/10/2025 (**Allegato 2** al presente provvedimento e parte integrante dello stesso).
2. Lo stoccaggio e le lavorazioni avvengano nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella tavola planimetrica **Allegato 2**; detta planimetria sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.
3. Per motivi logistici aziendali, è possibile una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatte salve le altre prescrizioni stabilite e nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni, senza comunque variarne la quantità complessiva autorizzata.
4. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e di End of Waste è di 4 m; detti cumuli dovranno comunque avere una pendenza e altezza tale da impedire la caduta accidentale di materiale, inoltre dovrà essere garantita una distanza rispetto alla recinzione tale da evitare qualsiasi rischio di scivolamento e ribaltamento dei materiali al di fuori dell'area recintata.
5. L'operazione di recupero R4, finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste in conformità ai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, può essere svolta solamente se la Ditta è in possesso di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 333/2011 e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 715/2013.
6. Una volta ottenuta la certificazione del sistema di gestione aziendale in conformità ai relativi Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, la Ditta dovrà trasmetterne copia conforme all'originale ad ARPAE AACM e APAM Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Pianura-Imola.
7. In assenza di queste specifiche certificazioni, l'ammissibilità dei rifiuti costituiti da rottami di acciaio, ferro, alluminio e loro leghe e da rottami di rame e loro leghe è limitata alle operazioni di messa in riserva (operazione R13) o a trattamenti preliminari per il recupero in altri impianti (operazione R12).
8. Qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti UE 715/2013 e 333/2011 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.
9. Tra i rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio e di alluminio e loro leghe, non possono essere utilizzati per l'operazione R4, limature, scaglie e polveri contenenti

fluidi quali oli o emulsioni oleose, né fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

10. I rifiuti potenzialmente contaminati da oli, emulsioni oleose, vernici e/o altre sostanze inquinanti che possono dare luogo a percolamenti dovranno essere stoccati in contenitori/cassoni a tenuta, al fine di evitare percolamenti sul piazzale.
11. L'impianto sia dotato in ogni momento di rilevatore di radioattività per il controllo dei rifiuti in ingresso al fine di individuare eventuali materiali radioattivi presenti nei rifiuti a base di materiali ferrosi e non ferrosi, in conformità alla "Procedura per la sorveglianza radiometrica" in rev. 0 del 03/07/2025, redatta da esperto in radioprotezione, acquisita agli atti PG/128134/2025 del 16/07/2025 e più in generale come da normativa di cui al D.Lgs 101 del 31/07/20 e D.Lgs 203 del 25/11/22.
12. Le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti devono essere tenute distinte da quelle dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste) e dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.
13. Sia presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione idonea a consentire la movimentazione dei rifiuti con adeguati spazi di manovra, un agevole accesso da parte dei mezzi meccanici e degli organi di controllo, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
14. Ogni settore dello stabilimento (area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, aree di lavorazione, aree di stoccaggio degli End of Waste, deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti) deve essere distinto, separato dagli altri ed identificato da idonea segnaletica, o altri dispositivi, in modo da consentire la corretta movimentazione da parte degli addetti aziendali, un'ordinata organizzazione degli spazi e un agevole controllo da parte degli organi preposti.
15. Lo stato di usura dei sistemi di copertura dovrà essere costantemente verificato e si dovrà prevedere la loro sostituzione in caso di compromissione della tenuta.
16. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere mantenuti in condizioni tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
17. Eventuali contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in condizioni di sicurezza.
18. I contenitori dei rifiuti siano provvisti di etichette contenenti almeno i seguenti dati: produttore, codice CER, stato fisico. Dette etichette siano ben visibili, per dimensione e collocazione.

19. Il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti a seguito di operazioni di selezione, cernita, ecc... sia identificato da apposita segnaletica e distinto dallo stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi.
20. In generale, durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
21. Al fine di verificare le quantità di rifiuti in stoccaggio, nonché le quantità gestite nell'anno, la ditta dovrà essere in possesso di idoneo sistema gestionale di registrazione dei rifiuti in grado di fornire alle autorità di controllo la lista e i quantitativi dei rifiuti presenti presso l'impianto e le relative giacenze.
22. Poiché è stato dichiarato che l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non è compresa tra le attività soggette alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in materia di prevenzione incendi, i quantitativi di materiali infiammabili presenti nell'impianto, cioè carta, cartone, plastica, legno, ecc.. dovranno essere stoccati entro i limiti quantitativi previsti dall'allegato 1 al DPR 151/201.

f) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:

1. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del piazzale.
2. Le zone percorse dai mezzi di trasporto dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione al fine di ridurre il ristagno di acque e l'emissione di polveri; a tale scopo siano effettuate periodiche operazioni di spazzamento dei piazzali e dei percorsi interni.
3. L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni, con particolare attenzione alle opere soggette a deterioramento, come le pavimentazioni impermeabili e i macchinari la cui usura potrebbe pregiudicare il rispetto dei limiti acustici.
4. L'attività dell'impianto si svolga esclusivamente nel periodo diurno, evitando disturbi e disagi al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia.
5. Venga realizzata una segnaletica di sicurezza orizzontale al fine di definire il passaggio pedonale dal cancello di entrata alla zona uffici.
6. La movimentazione degli automezzi all'interno dell'impianto deve essere condotta a passo d'uomo con limite di velocità di 5 km/h. Le attività di carico/scarico rifiuti devono avvenire, di norma, con i motori spenti. A tal fine deve essere predisposta apposita cartellonistica.
7. La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente.

g) Gestione delle acque reflue meteoriche di dilavamento del piazzale impermeabilizzato, delle acque meteoriche dei coperti e delle acque nere dei servizi igienici

La rete delle acque dell'impianto è costituita da 3 linee collegate a 3 punti di scarico distinti:

- a. Linea delle acque nere dei servizi igienici della palazzina uffici collegate, mediante una condotta di diametro Ø250, alla fognatura pubblica gestita da HERA S.p.A., avente diametro Ø300 e al depuratore di Castello d'Argile Mascarino.
 - b. Linea delle acque bianche che recapita, mediante una condotta di diametro Ø500, nella fognatura pubblica comunale che a sua volta recapita nel fosso stradale e successivamente nello Scolo Consortile di Bonifica Gallerano (Consorzio della Bonifica Renana). La linea delle acque bianche raccoglie le acque non contaminate dei coperti e, dopo il pozzetto di campionamento, le acque di seconda pioggia in uscita dall'impianto di trattamento in continuo (come dettagliato al punto 2).
 - c. Linea delle acque di prima pioggia trattate nell'impianto di depurazione, che recapita, dopo il pozzetto di campionamento dedicato, attraverso una condotta di diametro Ø200, nella fognatura pubblica delle acque nere, avente diametro Ø300. Il recapito finale della fognatura pubblica è il depuratore di acque reflue urbane di Castello d'Argile Mascarino.
-
1. Lo scarico delle acque meteoriche derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia che recapita in pubblica fognatura deve rispettare, in corrispondenza del pozzetto immediatamente a valle del sistema di depurazione, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 - parte terza colonna scarichi in pubblica fognatura.
 2. Lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia trattate, che recapitano nella pubblica fognatura delle acque bianche e successivamente nel fosso stradale e poi nello Scolo Consortile di Bonifica Gallerano (Consorzio della Bonifica Renana) deve rispettare, immediatamente a valle del sistema di depurazione e prima dell'unione con le acque meteoriche delle coperture, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 - parte terza colonna scarichi in acque superficiali.
 3. Al fine di verificare l'efficacia del sistema di depurazione delle acque meteoriche dei piazzali, dovrà essere previsto, con frequenza almeno annuale, il monitoraggio delle linee delle acque di prima pioggia e delle acque di seconda pioggia trattate in corrispondenza dei rispettivi pozzetti di campionamento con analisi dei seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali. I risultati delle analisi dovranno essere trasmessi tempestivamente ad ARPAE e ad HERA S.p.A..

4. Tutti i rifiuti originati dall'attività e dalle manutenzioni dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
5. Venga compilato un quaderno di gestione dell'impianto di depurazione chimico-fisico e di prima pioggia in cui siano registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando l'identificativo dell'operatore (anche di Società esterna), che le ha effettuate che dovrà aver ricevuto adeguata e documentata formazione. Se l'azienda dispone di un Sistema di Gestione della qualità certificato, o in corso di certificazione, valuti di inserire tali registri, o i loro riferimenti, all'interno del sistema documentale di gestione.
6. Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nell'impianto chimico fisico devono essere presenti presso lo stabilimento.
7. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro 48-72 ore dopo la conclusione dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
8. La rete fognaria comprensiva di tubazioni, pozzetti, impianti di trattamento, saracinesca di sicurezza devono essere mantenuti sempre efficienti e sottoposti a periodiche operazioni di controllo, manutenzione e pulizia, ogni qual volta sia ritenuto necessario eliminare il materiale separato (sedimenti, fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinamento di sostanze inquinanti nella fognatura, e comunque almeno una volta l'anno, o con frequenza maggiore se indicata dal costruttore/fornitore/gestore. Il titolare dello scarico avrà cura di conservare idonea documentazione fiscale degli interventi di manutenzione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

h) Avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue

1. Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
2. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it).
3. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ad ARPAE, quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, HERA S.p.A. e Comune di Castello d'Argile, ogni variazione strutturale, di processo o gestionale che modifichi temporaneamente e/o

permanentemente il regime o la qualità dello scarico o il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque. Ogni modifica comporterà il riesame dell'autorizzazione.

4. Al personale incaricato di Hera S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti immessi in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr.
5. In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico.
6. Hera S.p.A. non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
7. In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera S.p.A. potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento. ARPAE, quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, su richiesta di Hera S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato, ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
8. Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera S.p.A..
9. In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A..

10. Per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione delle acque reflue e dello scarico, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
11. In occasione di successive modifiche autorizzative l'azienda dovrà presentare una valutazione tecnica per il ricorso a soluzioni di mitigazione degli aspetti ambientali inerenti la matrice scarichi idrici. Tali soluzioni dovranno dare priorità alla riduzione della superficie dilavata e quindi prevedere la realizzazione di idonee coperture per le aree di stoccaggio dei materiali soggetti a dilavamento.

i) Matrice rumore

1. Entro 60 gg dall'inizio dell'attività, sia prodotta ed inviata al Comune di Castello d'Argile e ad ARPAE una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica - TCA (**collaudo acustico post-operam**) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti come da scenari ipotizzati nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.
2. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida in condizioni di minimo residuo diurno).
3. Le misure di mitigazione e controllo del rumore adottate devono evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge e non discostarsi dallo scenario previsionale di mitigazione ipotizzato.
4. In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.

5. In fase di esercizio dell'impianto dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e dovranno essere effettuate verifiche periodiche dello stato di usura dei macchinari intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.
6. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.
7. L'attività lavorativa sia svolta, come dichiarato e contemplato nello studio previsionale presentato, esclusivamente nel periodo di riferimento diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti nel periodo di riferimento notturno.

j) Adempimenti successivi alla dismissione dell'attività:

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente darne comunicazione ad ARPAE AACM fornendo un cronoprogramma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi originario secondo le modalità indicate nella relazione allegata all'istanza.
2. Il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia delle reti fognarie, dell'impianto di depurazione nonché pulizia e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area.
3. Al termine delle attività di ripristino dello stato originario dei luoghi, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

k) Avvertenze

Si avverte:

- di comunicare immediatamente ad ARPAE AACM ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o

gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

- di comunicare ad ARPAE AACM le partite di rifiuti non conformi che vengono respinte;
- di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD) e le disposizioni normative nazionali relative al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);
- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- che, qualora a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.